

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 17 del 20 settembre 2021

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali il medesimo stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente fino al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 e al 31 luglio 2021;

Visto il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 che, all'articolo 1, ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 31 dicembre 2021;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Vista la nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità;

Visto il documento elaborato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020." (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020);

Rilevato che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota prot. n. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020, in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e alle criticità derivanti dalla diffusione dei contagi, ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;

Richiamato il documento approvato da ISPRA Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020 "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza CoViD-19" che, in merito alla raccolta e gestione dei rifiuti urbani, ribadisce che, in tutti i casi in cui la provenienza del rifiuto non sia *"da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in quarantena obbligatoria"*, *"i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori"*;

Richiamata inoltre la nota prot. n. 22276 del 30 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad oggetto *Circolare ministeriale "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni"* che prevede la possibilità di gestioni in deroga ex articolo 191 del D.lgs. 152/06 per *"rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria"*, nonché il Rapporto del Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti *"Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2. Versione del 31 maggio 2020."* (Rapporto ISS COVID-19 Rev. 02, n. 3/2020);

Rilevato che le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 si mantengono ad oggi con significativo livello di espressione anche nella regione Marche;

Ritenuto pertanto necessario continuare a garantire la massima efficienza del servizio essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, assicurando la massima tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione;

Considerata nello specifico, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la necessità di continuare a fornire adeguato supporto ai cittadini sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'articolo 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, che effettuano nei comuni delle Marche quarantena o altre forme obbligatorie di isolamento, come definite ai sensi della circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12 ottobre 2020 e s.m.i. o di altri provvedimenti e disposizioni delle autorità competenti;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 23 del 24 aprile 2020, n. 38 del 22 ottobre 2020, n. 14 del 23 aprile 2021, con le quali sono state disposte le deroghe ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 152/06, necessarie a consentire le modalità straordinarie di gestione dei rifiuti;

Preso atto dell'imminente scadenza del termine di efficacia dell'Ordinanza n. 14 del 23 aprile 2021 alle ore 24:00 del giorno 23 settembre 2021 e ritenuto pertanto che, non potendo altrimenti provvedere, sia necessario procedere ad una ulteriore reiterazione dell'ordinanza n. 23/2020, da assumere ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 152/06;

Ritenuto che le motivazioni di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di necessità di tutela della salute pubblica;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del D.lgs.

*Il Presidente*

152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti: - alla pianificazione vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; - agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;

Richiamati i pareri già resi ai sensi dell'articolo 191, comma 3 del D.lgs. 152/06 rispettivamente da ARPAM con prot. n. 0417604 del 21 aprile 2020, in qualità di organo tecnico-ambientale, e dall'Agenzia Regionale Sanitaria P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro concordato con il GORES (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) con prot. n. 0418308 del 21 aprile 2020 in qualità di organo tecnico-sanitario;

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere repertoriata con ID: 24059351|15/09/2021|CRB conservata agli atti della Segreteria generale, con la quale, non potendo altrimenti provvedere, si propone al Presidente della Giunta di reiterare l'ordinanza n. 23/2020, con atto da assumere ai sensi dell'articolo 191, comma 1 del D.lgs. 152/06, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Preso atto che, nella citata relazione istruttoria, il Dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere attesta la regolarità dell'atto proposto anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale, statale e comunitaria;

Ai sensi dell'articolo 191, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

## ORDINA

### Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020, come riformulate con ordinanza n. 38 del 22 ottobre 2020 e in ultimo con ordinanza n. 14 del 23 aprile 2021, sono reiterate per la durata prevista all'articolo 2 della presente ordinanza.

### Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 24 settembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria CoViD-19, nonché per i successivi

*Il Presidente*

trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e comunque non oltre il 23 marzo 2022.

**Art. 3**

1. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è comunicata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 191, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo economico, alle Assemblee Territoriali degli Ambiti Territoriali Ottimali Rifiuti (ATO) della Regione Marche, nonché ai Prefetti presso gli Uffici Territoriali del Governo delle Marche, alle Province e ai Sindaci dei Comuni marchigiani.

Ancona, 20 settembre 2021

Il Presidente  
Francesco Acquaroli

